



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RAFFAELLO SANZIO – FALCONARA CENTRO"
Via V. Veneto, 18. – FALCONARA M.ma - Tel. 071/910576 - 3381042166
email: anic82400n@istruzione.it - anic82400n@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.edu.it
C.F. 80017790421 – CODICE MINISTERIALE ANIC82400N CODICE UNIVOCO UFKJKX

Falconara M.ma, 10/11/2025

Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle famiglie
Al DSGA
Al Sito Web

Oggetto: PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLA PEDICULOSI

Il presente protocollo intende chiarire il problema della pediculosi e suggerire modalità di intervento idonee a ridurre il fenomeno ed i suoi effetti. È impossibile prevenire completamente le infestazioni da pidocchi. I bambini hanno frequenti contatti diretti attraverso il contatto tra le loro teste e si scambiano oggetti personali (cappelli etc.) favorendo così la diffusione dei parassiti. È pertanto necessario educare i bambini almeno a ridurre tali comportamenti e procedere al controllo settimanale della testa da parte dei genitori. L'uso preventivo di prodotti è inutile ed anche dannoso.

Procedura da seguire in ambito familiare

Successivamente all'identificazione di un caso di pediculosi, è opportuno che tutti i conviventi siano controllati e trattati se positivi. È anche opportuno procedere al trattamento degli oggetti personali nel modo seguente:

spazzole, pettini e fermagli: immersione per 10-20 minuti in acqua molto calda;

biancheria: lavaggio a caldo (60°C) in lavatrice o a secco oppure lasciare all'aria aperta per 48 ore (i pidocchi non sopravvivono a lungo fuori da cuoio capelluto); altrettanto efficace è la conservazione di tali materiali in sacchi di plastica ben chiusi per 2 settimane;

oggetti e giocattoli venuti a contatto con la persona infestata: lasciare all'aria aperta o conservare in un sacchetto di plastica ben chiuso per 2 settimane.

Trattamento

I prodotti contro la pediculosi, sotto forma di polveri, creme, mousse, gel, shampoo, devono essere consigliati dal medico. Dopo il trattamento i capelli devono essere lavati e pettinati con un pettine a denti fitti, possibilmente in acciaio (i pettini in plastica tendono a deformarsi facilmente) per asportare le uova e i pidocchi morti. La rasatura non è in genere necessaria. Il trattamento dell'infestazione può fallire a causa di un uso scorretto del prodotto.

Restrizione della frequenza scolastica e criteri per la riammissione a scuola

La circolare del Ministero della sanità n. 4 del 13 marzo 1998 prevede "restrizioni della frequenza di collettività fino all'avvio di idoneo trattamento di disinfestazione, certificato dal medico curante". Se si seguono scrupolosamente le indicazioni per eliminare i pidocchi, il bambino può tornare a scuola il giorno successivo al primo trattamento e la rimozione delle lendini (uova). Qualora il bambino non venga adeguatamente sottoposto a trattamento antiparassitario, dovrà essere disposto l'allontanamento dalla

scuola, in modo da interrompere la catena di trasmissione e verrà richiesto un certificato medico di riammissione.

PROCEDURA DA SEGUIRE A SCUOLA:

L'insegnante che nota segni evidenti di infestazione sul singolo alunno (presenza a occhio nudo, ossia senza che sia necessaria un'ispezione accurata), di numerose uova e/o del parassita sulla testa del bambino, segnala la sospetta pediculosi ai genitori dell'alunno affinché verifichino se vi sia l'effettiva infestazione e prendano le conseguenti opportune misure.

L'insegnante di classe mantiene la dovuta riservatezza sul caso e pertanto non prende iniziative autonome (informare altri genitori o alunni, spostare di posto l'alunno ecc.) che possano essere in contrasto con l'obbligo alla privacy.

Il Dirigente Scolastico informerà per iscritto il Servizio di Medicina Preventiva.

Si sottolinea inoltre che:

- l'ASL non fa alcun intervento (screening, visita a chiamata ecc.) direttamente sulle classi. Il pediatra, di libera scelta, non rilascia alcun certificato di riammissione né informa la scuola, spetta pertanto alla famiglia richiedere il certificato al pediatra per la riammissione del proprio figlio/a a scuola.

- la scuola non può attuare alcun provvedimento di allontanamento se non disposto espressamente dall'autorità sanitaria. Nei casi di pediculosi non viene di norma previsto alcun provvedimento.

L'insegnante che nota sul singolo allievo segni evidenti di infestazione da lendini e/o da pidocchi deve:

- avvertire il Dirigente Scolastico;

- inviare alla famiglia dell'alunno:

- 1) lettera in cui è richiesto un certificato medico o una autocertificazione di avvenuto trattamento ai fini della riammissione (Allegato 1);

- 2) modello per l'autocertificazione di avvenuto trattamento ai fini della riammissione (Allegato 3);

- 3) copia della procedura scolastica per la gestione del fenomeno.

Contestualmente l'insegnante dovrà inviare informazione agli altri genitori degli alunni della classe attraverso l'Allegato 2.

La stessa procedura di comunicazione ai genitori (Allegato 2) e la stessa procedura per la riammissione sarà seguita se la segnalazione è effettuata dal genitore, dal medico curante o da altri soggetti preposti al controllo.

Nel caso si evidenzino comportamenti non collaborativi od ostruzionistici da parte dei genitori, che possono concretizzarsi in: mancata esecuzione della profilassi prevista, utilizzo di prodotti inefficaci, negazione del problema anche in presenza di segni evidenti di infestazione, il Dirigente Scolastico, richiede obbligatoriamente un certificato del medico curante per la riammissione in collettività. Inoltre, nel caso in cui il mancato controllo del bambino da parte dei genitori possa legittimamente configurare una carenza della funzione genitoriale, il Dirigente scolastico può decidere di effettuare una segnalazione al Servizio Socio-Assistenziale, per i provvedimenti del caso.

I referenti di plesso espongano la presente circolare in ogni plesso, in modo ben visibile all'esterno.

Si confida nella collaborazione di tutti al fine di evitare la diffusione dell'infestazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Oretta Olivieri
Firma autografa omessa ai sensi
dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993